

Comune di Mogliano Veneto

(Provincia di Treviso)

Prot. N.14206-----

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE A
VERDE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE EX NOVO VIA
BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO VIA VERDI CON NUOVI
MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE** -----

-----**TRA**-----

Il Comune di Mogliano con sede in Piazza Caduti, 8, C.F. 00565860269 qui rappresentato dall'Arch. Salvina Sist, nata a Susegana il 24/05/1965, Dirigente del 2° Settore - Pianificazione e Gestione del Territorio, Opere e strutture pubbliche, Viabilità e ambiente, Sviluppo economico, domiciliata per la carica presso la Casa Municipale la quale dichiara di intervenire nel presente atto ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e per dare esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 943 del 23/12/2015, esecutiva ai sensi di legge,-----

-----**E**-----

il Sig. Luciano Lanzoni, nato a Ferrara il 06/04/1939, legale rappresentante della ditta Verdest srl (C.F. 01318950290) con sede legale in Papozze (RO) via Marcanta, 4-----

Premesso che:-----

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 01/09/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione "ex novo" di via Barbiero tra via Terraglio e via Verdi con nuovi marciapiedi e pista

ciclabile e opere a verde redatto dall'Arch. Alfonso Cendron;-----

- con Determinazione Dirigenziale n.756 del 18/11/2015 è stata indetta gara d'appalto dei lavori per la realizzazione delle opere del verde come previste dal progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale;-----

- con PEC in data 3/12/2015 sono state invitate n. 4 ditte a presentare un'offerta, applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante il ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara per le opere a verde della zona sopra indicata;-----

nel termine stabilito dalla lettera d'invito sono pervenute n. 3 offerte e che la più vantaggiosa è risultata essere quella della ditta Verdest srl di Papozze (RO) che ha offerto il ribasso del 26,50%;-----

-con determinazione dirigenziale n. 943 del 23/12/2015 i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Verdest srl con sede legale in Papozze via Marcanta 4 per il prezzo complessivo di € 23.616,72= oltre I.V.A.;-----

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto le parti, convengono e stipulano quanto segue:-----

ARTICOLO 1- OGGETTO APPALTO-----

Il Comune di Mogliano Veneto, in esecuzione della citata determinazione, affida alla ditta Verdest srl le opere a verde nell'ambito del progetto di realizzazione *ex novo* di via Barbiero tra

via Terraglio e via Verdi con nuovi marciapiedi e pista ciclabile

ARTICOLO 2 - ACCETTAZIONE-----

La ditta Verdest srl di seguito denominata "appaltatore", a mezzo dell'infrascritto legale rappresentante, dichiara di accettare, come di fatto accetta, l'appalto dei lavori anzidetti e si impegna ad eseguirli in conformità ed alle condizioni tutte contenute nel presente contratto, negli atti da questo richiamati o allegati.-----

ARTICOLO 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO-----

L'importo contrattuale, al netto di I.V.A., ammonta a Euro 23.616,72 (ventitremilaseicentosedici/72) di cui:-----

a) per lavori € € 23.251,72=-----

b) per gli oneri per la sicurezza € 365,00 =.-----

L'offerta presentata dall'appaltatore viene allegata al presente contratto in sub A) quale parte integrante e sostanziale.-----

I prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto esecutivo, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.-----

ARTICOLO 4 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO-----

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile-----

ARTICOLO 5 - PAGAMENTI -----

Il pagamento avverrà a completamento dei lavori con la presentazione di regolare fattura .-----

ARTICOLO 6 - RITARDO NEI PAGAMENTI-----

In caso di ritardo nella emissione del certificato di pagamento spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 modificato dall'art. 4 comma 2 lett. D) del D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002 come modificato dall'art. 1 del D.lgs. n. 192 del 09.11.2012 e agli articoli 143 e 144 del capitolato generale d'appalto. In caso di mancata corresponsione degli interessi in occasione di ogni pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, l'appaltatore è tenuto a comunicare al Direttore Lavori e al responsabile della Stazione Appaltante entro 30 giorni a mezzo raccomandata R.R. il mancato pagamento, indicando gli importi che gli spettano-----

ARTICOLO 7 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI-----

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 a cui il Comune di Mogliano Veneto ha aderito con deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 15/12/2015, al fine della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.-----

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione

appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.-----

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva al Committente e alla Prefettura, dei tentativi di concussione che si siano , in qualsiasi modo manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa.-----

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore e gli eventuali subcontraenti del presente appalto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai pagamenti relativi al servizio in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto devono essere registrati sul conto corrente dedicato, riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al precedente periodo, il codice identificativo di gara salvo le eccezioni previste dalla legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente comma entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In tutti i casi in cui le transazioni siano state

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa il presente contratto è risolto immediatamente di diritto.-----

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.-----

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, con la precisazione che la violazione di tali obblighi comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto-----

Le parti si danno atto che il CIG è il n. Z22170D08A e il CUP è il n. E61B14000380004-----

ARTICOLO 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE-----

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.-----

ARTICOLO 9 - MANUTENZIONE DEI LAVORI DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA – .-----

Tutte le piante dovranno essere fornite con garanzia di attecchimento del 100 % per un periodo avente termine alla fine

della seconda stagione vegetativa dopo la messa a dimora .-----

L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di detto periodo le piante si presentino sane, in buono stato vegetativo, abbiano mantenuto o meglio incrementato il valore ornamentale ed estetico che avevano al momento dell'impianto. L'impresa è tenuta alla manutenzione delle piante nel periodo di garanzia, da effettuarsi attraverso garanzia di annaffiatura (eventualmente tramite manutenzione e verifica corretto funzionamento impianto di irrigazione), potature di formazione/allevamento corretto posizionamento e tensionamento dei legacci che fissano i tutori al tronco o tensionamento dei cavi di sostegno posti alla base della pianta nel caso di ancoraggio sotterraneo, diserbo manuale della zona pacciamata ed ogni altro eventuale intervento atto a garantire il corretto sviluppo delle piante poste a dimora la piantumazione è prevista nella stagione primaverile 2016 alla fine delle opere stradali in costruzione. Se ciò non fosse possibile per cause di forza maggiore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rimandare l'impianto nella stagione autunnale dello stesso anno.-----

.ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-----

La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le modalità di cui all'art.138

della stessa disposizione normativa.-----

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi:---

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;-----
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;-----
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;-----
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;-----
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;-----
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori;-----
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;-----
- h) non corrispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;-----
- i) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 5 comma1 lettera e)mancato rispetto del D. Lgs n. 494/96 e successive modifiche e integrazioni;-----
- j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione

dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.-----

k) inadempimenti agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136;-----

l) omessa comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura dei tentativi di concussione. L'inadempimento da parte dell'appaltatore a tale obbligo darà luogo alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto stesso, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p;-----

m) d) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p..-----

Nei casi di cui alle lettere l) e m) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione-----

ARTICOLO 11 -CONTROVERSIE-----

Nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente competente il

Foro di Treviso. -----

**ARTICOLO 12 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA-----**

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.-----

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19.3.1990 n. 55 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.-----

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.-----

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.-----

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.-----

ARTICOLO 13 SUBAPPALTO

L'appaltatore all'atto dell'offerta ha dichiarato di volersi avvalere della possibilità di subappaltare le seguenti opere :-----

- messa a dimora di alberi-----
- trasporto materiale di risulta-----

L'appaltatore dovrà trasmettere i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'I.N.A.I.L. (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici.-----

L'appaltatore, durante la fase dell'esecuzione dell'appalto, dovrà trasmettere al Committente la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.-----

ARTICOLO 14 - FINANZIAMENTO LAVORI E MODALITA' DI PAGAMENTO CORRISPETTIVO-----

Il Comune dà atto che i lavori sono finanziati con fondi propri di bilancio. I pagamenti saranno effettuati dalla Tesoreria comunale con accredito sul c/c bancario intestato all'appaltatore che sarà indicato sulla fattura emessa a fronte dei pagamenti. -----

ARTICOLO 15- GARANZIE-----

L'appaltatore sarà tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente contratto d'appalto e relativi allegati, a sopportare le spese e sottostare alle penali previste.-----

A garanzia degli obblighi inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto l'appaltatore ha prestato apposita polizza fideiussoria n.1000708 emessa il da Bancadria il 27/04/2016 a garanzia dell'effettivo attecchimento delle piante, per un importo pari a € 23.616,72 (diconsi ventitremilaseicentosedici/72/), che verrà restituita a fine della seconda stagione vegetativa dopo la messa a dimora.-----

ARTICOLO 16 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.-----

Per quanto qui non contemplato si farà riferimento e si intenderanno applicabili le disposizioni di legge, regolamenti e capitolati che disciplinano gli appalti di opere e provviste per conto dello Stato.-----

In particolare le parti fanno esplicito riferimento e rinvio al D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici relativo a lavori, servizi e forniture", al D.P.R. n. 554 /1999 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e

successive modificazioni”, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”.

Le parti dichiarano di conoscere ed approvare in ogni loro parte, come da apposita sottoscrizione, i seguenti documenti facenti parte integrante del presente contratto:

offerta economica

ARTICOLO 17- DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L’appaltatore dichiara di eleggere ai fini del presente atto ed ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, il suo domicilio legale presso la sede legale in Papozze (RO) via Marcanta,4 .

ARTICOLO 18 -SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore.

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d’uso, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5, comma 2 e all’art. 1, della parte II della tabella del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

ART. 19 - DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Mogliano Veneto, nella sua qualità di titolare del Trattamento dei Dati Personali, dichiara che ogni informazione che riguardi l’appaltatore acquisita al fine del presente contratto e/o nella fase di trattativa, costituirà oggetto del trattamento ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30.07.2003.

Il presente contratto è stato stipulato in modalità elettronica ai sensi

dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal
D.Lgs. n. 179/12, convertito nella L. n. 221/2012.-----

Mogliano Veneto 02 maggio 2015-----

Il Dirigente del settore

L'appaltatore

Arch. Salvina Sist

Sig. Luciano Lanzoni